

*Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.*

\* **6. 63.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Al comma 17, aggiungere, in fine, la lettera:*

*c-bis) circoli ricreativi, aziendali dei lavoratori (Cral) costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 300 del 1970.*

**6. 35.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**6. 36.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Crucianelli.

*Al comma 18, lettera a), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis) condizioni per l'ammissione, di recesso e la esclusione dei soci.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i numeri 4 e 5;*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) l'accettazione della domanda di affiliazione di una società sportiva ad una*

*federazione, ad una disciplina associata, o a un ente di promozione sportiva, ha il valore di riconoscimento ai fini sportivi.*

**6. 37.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Al comma 18, lettera a), sopprimere i numeri 4 e 5.*

**6. 64.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso le regioni.*

*Conseguentemente:*

*all'alinea, sostituire le parole: tre sezioni con le seguenti: quattro sezioni;*

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (Cral) costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 300 del 1970.*

**6. 39.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso ciascuna regione.*

**6. 38.** Tolotti.

*Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso le regioni.*

**6. 65.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Sopprimere il comma 21.*

\* **6. 40.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Sopprimere il comma 21.*

\* **6. 66.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Sopprimere il comma 22.*

**\*\* 6. 41.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Sopprimere il comma 22.*

**\*\* 6. 67.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: da almeno 12 anni.*

**6. 42.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 24, sostituire le parole: di esercizio con le seguenti: dello Stato, del Coni, delle Regioni e.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 43.** Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

*Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: l'Ente pubblico territoriale non intenda con le seguenti: i soggetti di cui al comma precedente non intendano.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 44.** Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

*Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: le Regioni fino a: affidamento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 45.** Milana, Mosella, Lettieri.

*Al comma 26, dopo la parola: scolastici aggiungere le seguenti: di proprietà pubblica.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 46.** Milana, Lettieri, Mosella.

*Al comma 26, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 47.** Milana, Lettieri, Mosella.

*Al comma 26, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di associazioni di cittadini.*

**6. 48.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti proprietari provvedono a tal fine con propri regolamenti attuativi.*

**6. 49.** Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

*Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:*

*26-bis.* La presente normativa viene applicata al CONI, alle FSN e agli Enti di promozione sportiva.

*26-ter.* Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 50.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Al comma 27, sopprimere le parole: , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis.** — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie,

sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**6. 51.** Colasio, Lettieri.

*Al comma 27, sopprimere le parole: , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*

**6. 52.** Chiaromonte, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 27, sostituire le parole: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.

**6. 53.** Lolli, Tocci, Melandri, Grignaffini, Benvenuto, Michele Ventura, Crucianelli.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Alla fine della lettera *c-nonies* del comma 2 dell'articolo 65 (Oneri deducibili) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le parole: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342. »

28-ter. L'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

**6. 54.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Melandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

28-bis. Per le società sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, l'aliquota ordinaria dell'IRAP viene ridotta del 50 per cento. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

**6. 56.** Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Disciplina degli enti di promozione sportiva). — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la pro-

mozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associazioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza, emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma

11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991 n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le seguenti: « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la precedente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei Ministeri, il coordinamento con le autonome competenze delle Regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal Ministro competente, che provvede ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione è destinata, per l'anno 2002, la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Al relativo onere, valutato in cinque milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 01.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6. (Disciplina degli enti di promozione sportiva).** — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associa-

zioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma 11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato

di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le parole « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la previgente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei ministeri ed il coordinamento con le autonome competenze delle regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal ministro competente, che provvederà ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionale, agli enti di promozione è destinata per l'anno 2002 la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Agli oneri di cui al comma 12 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**6. 03.** Colasio, Mosella, Carra, Bimbi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole « e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e quelle di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 »;

alla fine dell'articolo 9, comma 19, dopo le parole « associazioni pro loco » sono aggiunte le seguenti parole: « relativamente altresì alle attività di intrattenimento a favore dei non soci ».

**6. 02.** Pistone, Benvenuto.

### CAPO III

#### TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

ART. 7.

(ANAS).

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la rapidità degli investimenti e degli interventi sulle reti stradali di competenza l'ANAS s.p.a. si articola anche in strutture territoriali.

**7. 3.** Abbondanzieri, Vigni.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La titolarità del demanio stradale ed autostradale statale è trasferita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che esercita altresì i diritti e i poteri spettanti all'ente proprietario.

**7. 8.** Governo.

*Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) l'espletamento dei compiti affidati in concessione attraverso tre strutture autonome e indipendenti, operanti su tre macroaree territoriali, che garantiscono l'efficacia e l'efficienza della gestione e la suddivisione degli investimenti dell'ANAS Spa in modo paritario sul territorio nazionale;

**7. 5.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**7. 6.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) le modalità della trasmissione al Parlamento dei programmi per la gestione, manutenzione, miglioramento, adeguamento ed ampliamento delle reti stradale ed autostradale statali, ai fini dell'espressione del preventivo parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, nonché le modalità con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei programmi;

**7. 7.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con l'ANAS SpA, i programmi per la gestione, manutenzione, miglioramento, adeguamento ed ampliamento delle reti stradale ed autostradale statali. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei programmi.

**7. 4.** Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento la convenzione di concessione con ANAS s.p.a., nonché i programmi di investimento.

**7. 9.** Abbondanzieri, Vigni.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ANAS Spa aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**7. 10.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di concessione, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**7. 11.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere: ad eccezione di un membro del consiglio di amministrazione designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**7. 12.** Rocchi, Realacci.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-ter. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal

comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

\* **7. 13.** Benvenuto, Cima, Pistone, Lettieri.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

\* **7. 14.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Papaterra, Albertini, Di Gioia.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto

legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

\* **7. 15.** Abbondanzieri, Vigni.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

\* **7. 16.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previa convenzione.*

**7. 17.** Alberto Giorgetti.

ART. 8.

*(Riassetto del CONI).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni,

anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**8. 1.** Milana, Mosella, Lettieri.

*Sopprimerlo.*

**8. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da: si articola fino alla fine del comma con le seguenti: si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della società di cui al comma 2.*

**8. 14.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: previsti aggiungere le seguenti: e disciplinati.*

**8. 20.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: compiti aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto attribuito ai Comitati olimpici nazionali dalla Carta olimpica e le altre competenze previste dalle norme di carattere sportivo del citato decreto legislativo.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: sono designati fino alla fine del periodo con le seguenti: sono eletti in seduta plenaria dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del CONI garantendo la rappresentanza di atleti e tecnici,*

provata capacità e esperienza in ambito sportivo e assicurando altresì che non siano stati componenti di organi del CONI che non siano stati dipendenti dell'Ente stesso;

*al comma 8, sostituire la parola:* annuale *con le seguenti:* avente durata quadriennale in conformità con la cadenza dei mandati olimpici. In sede di prima applicazione il contratto potrà avere durata fino alla prossima scadenza del attuale quadriennio olimpico;

*sostituire il comma 11 con il seguente:* Per il personale alle dipendenze del Coni la situazione rimane invariata sino alla definizione del piano industriale e della pianta organica del Coni Servizi S.p.a., nonché della nuova pianta organica del Coni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

**8. 3.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

*Al comma 2, dopo le parole:* per azioni *aggiungere le altre:* interamente pubblica.

**8. 4.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sostituire le parole:* CONI Servizi spa *con le seguenti:* SPORT Servizi spa.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole:* CONI Servizi spa *con le seguenti:* SPORT Servizi spa.

**8. 13.** Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

*Al comma 2, dopo le parole:* CONI Servizi spa *aggiungere le seguenti:* Ente pubblico non economico.

**8. 18.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* e gli altri componenti *fino alla*

*fine del periodo con le seguenti:* è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere inseriti membri designati dal CONI e dalle Regioni con le modalità previste dal successivo comma 5.

**8. 15.** Sergio Rossi.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* che sceglierà almeno un terzo dei consiglieri nel Comitato Nazionale dello Sport per tutti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**8. 5.** Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , con esclusione di due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per i beni e le attività culturali.*

**8. 16.** Sergio Rossi.

*Al comma 6, sopprimere il terzo e quarto periodo.*

**8. 6.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del periodo con le seguenti: previa convenzione.*

**8. 7.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: resta con le seguenti: con l'eccezione delle professionalità necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dello stesso, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al successivo periodo, passa.*

**8. 19.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: articoli 31 e 33 con le seguenti: articoli 30 e 31.*

**8. 17.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

*Al comma 11, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al predetto personale sarà, altresì, applicabile l'articolo 30 dello stesso decreto 165 per sei mesi a decorrere dalla data del passaggio alla CONI servizi S.p.A.*

**8. 8.** Benvenuto, Grandi.

*Al comma 11, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il personale trasferito alle dipendenze della Coni Servizi SpA ha diritto di optare, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, tra il passaggio alla Coni Servizi oppure rimanere alle dipendenze della pubblica amministrazione. I criteri applicativi saranno definiti sentite le OO.SS. Il personale trasferito alla Coni Servizi SpA che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione della società eventualmente verificatosi nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, ha diritto ad essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici di anzianità contributiva si applicano gli istituti di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Coni Servizi SpA può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti, con il consenso dei lavoratori interessati. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno fa-*

vorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

**8. 9.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il rapporto di lavoro del personale del Coni alle dipendenze dell'ente al momento della trasformazione in Coni Servizi spa, prosegue e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

**8. 10.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo:* Resta alle dipendenze dirette del Coni una quota di personale funzionale all'espletamento delle attività istituzionali dello stesso e delle attività non attribuite alla Coni Servizi S.p.a.

**8. 12.** Milana, Colasio.

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

*14-bis.* Al fine di favorire le politiche e gli interventi degli enti pubblici e delle autonome organizzazioni dello Sport è istituito il Consiglio Nazionale dello Sport.

*14-ter.* I compiti del Consiglio Nazionale sono:

1) promuovere ricerche sullo stato della pratica sportiva come diritto per tutti i cittadini e produrre annualmente una relazione in collaborazione con istituti specializzati per l'azione delle istituzioni pubbliche;

2) proporre interventi pubblici di carattere nazionale in materia di tutela, prevenzione ed informazione sanitaria

delle attività sportive, di impiantistica sportiva, di organizzazione del territorio, e di sostegno alle attività dello sport dilettantistico;

3) promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti, inteso come strumento di crescita personale e collettiva per la salute e contro ogni forma di intolleranza e razzismo nello sport.

*14-quater.* Il Consiglio Nazionale dello Sport è composto da: *a)* il Ministro dei beni e attività culturali o da un suo delegato che lo presiede; *b)* i rappresentanti dei ministeri dell'istruzione, università e ricerca e della Salute. *c)* un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; *d)* cinque rappresentanti dell'Anci; *e)* cinque rappresentanti dell'Upi; *f)* cinque rappresentanti del Coni; *g)* un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti riconosciute; *h)* un numero di rappresentanti delle federazioni sportive nazionali in misura analoga a quella delle associazioni nazionali di promozione sportiva; *i)* un rappresentante dell'insieme delle Facoltà di Scienze Motorie, da esso designato ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis.** 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**8. 11.** Colasio, Rusconi.

#### CAPO IV

### RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

#### ART. 9.

*(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione

delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**9. 1.** Bindi, Burtone.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 2.** Giordano, Giovanni Russo Spina, Valpiana.